

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE LAVORO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 e 669 *quater* e *septies* c.p.c. con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati ex art. 151 c.p.c.

Ill.mo Sig. G.d.L., Dr.ssa S. Cirvilleri

RAMPINO Prof. Giuseppe Antonio, nato il 24.11.1960 a Trepuzzi (LE) e ivi residente in Via G. Mameli n. 8 P1 (cod. fisc. n. RMPGPP60S24L383O) elettivamente domiciliato a Squinzano in Via Monte Grappa n. 52 nello, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Tarantino del Foro di Lecce (C.F.: TRNVNT78M71B506I) che, unitamente all'Avv. Silvana D'Agostino del Foro di Lecce, lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C.: tarantino.valentina@ordavvle.legalmail.it

premesse

- che con reclamo formulato in data 07/12/2016 il ricorrente si è opposto all'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal S.V. Ill.ma in data 23/11/2016 in relazione all'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo della causa iscritta al R.G.L n. 7019/2016 (contro MIUR e USR Torino), riproponendo, sia sul *fumus* che sul *periculum in mora*, le medesime argomentazioni in fatto e in diritto già esposte con detto ricorso;

- che **con specifico riferimento *fumus boni iuris***, e segnatamente al diritto di precedenza rivendicato dal ricorrente sulla base della L. 104/1992, il Tribunale Collegiale con Ordinanza in data 24/01/2017, nel rigettare l'eccezione di illegittimità del trasferimento per mancata prestazione del consenso da parte del lavoratore referente unico del genitore disabile, ha invece “*condiviso l'eccezione secondo cui la mancata previsione, all'interno*



del contratto collettivo, del diritto di precedenza riservato a chi fruisce dei benefici della legge 104/1992, si pone in contrasto con l'art. 33 di tale legge, che ha natura sicuramente imperativa”;

- che però detto Tribunale ha escluso che il ricorrente potesse avere un diritto di scelta prioritario con riferimento alle sedi disponibili durante le fasi A e B del P.S.M.;
- che tuttavia il Tribunale medesimo ha rigettato il reclamo in considerazione della mancata allegazione, da parte del ricorrente, in merito all'esistenza di posti disponibili e più vicini alla residenza della madre, a cui il reclamante avrebbe potuto aspirare nel caso in cui fosse stato il primo a scegliere all'interno della fase C;
- che l'esclusione del diritto del ricorrente alla fruizione della precedenza per l'assistenza al genitore disabile, prevista dall'art. 13, comma 1 punto V) del CCNI 2016/2017 sulla mobilità, si pone in contrasto, non solo con le norme imperative stabilite dall'art. 33 della L. 104/1992, ma altresì con il principio di **“eguaglianza e non discriminazione”** sancito **dall'art. 5 della Legge 3 marzo 2009 n. 18**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle N.U. sui diritti delle persone con disabilità, il quale stabilisce che **“Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono eguali di fronte alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio delle legge”**;
- che, essendo il diritto di precedenza per l'assistenza del genitore disabile esclusivamente finalizzato, non già alla tutela del lavoratore-ricorrente, bensì alla tutela del suo familiare disabile, l'esclusione della possibilità di far valere tale diritto, riconosciuto invece agli altri docenti, costituisce con tutta evidenza una grave violazione del diritto di eguaglianza delle persone disabili, che, non avendo mai partecipato ad alcun concorso, non possono essere discriminate per l'asserita mancanza di ragioni meritocratiche nei confronti dei loro assistenti;



- che l'art. 13, primo comma, del CCNI 2016/2017 Mobilità, ancorchè riunisca nella stessa categoria V) - ASSISTENZA AL CONIUGE E AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA' LA TUTELA LEGALE situazioni assistenziali omogenee, poi di fatto riconosce nei trasferimenti interprovinciali il diritto di precedenza "ai soli genitori, anche adottivi, del figlio disabile o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza", escludendone il figlio referente unico;
- che sotto tale profilo non v'è chi non veda come il CCNI 2016/2017 sulla Mobilità e la relativa O.M. applicativa, nell'escludere il diritto di precedenza per l'assistenza al genitore disabile, riconosciuto invece per le altre categorie di disabili, opera una gravissima discriminazione e disparità di trattamento in ragione dell'età nei confronti delle persone portatrici di handicap anziane, sancito dal richiamato art. 5 della legge comunitaria n. 18/2009, poiché determina l'impossibilità delle stesse di poter essere assistite dai loro congiunti e quindi incide negativamente sulla qualità dell'assistenza;
- che l'obbligo per il ricorrente di rientrare in servizio dopo aver esaurita la durata del congedo straordinario, e quindi l'impossibilità da parte dello stesso di poter accudire, a causa della distanza, la propria madre disabile (che in tal caso dovrebbe essere ricoverata presso una struttura per anziani portatori di handicap), si pone in stridente contrasto con l'art. 19 della suddetta Convenzione che prevede espressamente che ***“(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa”***;
- che se al ricorrente, in applicazione di tali disposizioni, fosse stata data la possibilità di far valere la propria precedenza anche soltanto nella fase C della mobilità, esso avrebbe



comunque ottenuto una sede vicina alla residenza del proprio familiare, ma essendogli stato totalmente negato l'esercizio di tale diritto, oggi si trova a dover usufruire del congedo straordinario biennale per poter accudire il proprio genitore;

- che il Tribunale Collegiale, nel rigettare il reclamo per mancata allegazione della sussistenza di posti disponibili, non ha considerato che il ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio ha espressamente richiamato e allegato al fascicolo di parte, tra l'altro, anche l' "ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) relativo all'A.S. 2016/2017", di cui al decreto del Dirigente USP n. 9513 del 13/08/2016, anch'esso allegato agli atti di causa, nel quale sono indicati nominativamente i docenti della classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche, i quali, in fase C (che detto Elenco indica come "*Assegnazione Ambito Nazionale*"), hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Lecce;

- che la riprova del fatto che i suindicati docenti hanno partecipato alla fase C della mobilità si evince dall'elenco nazionale dei trasferimenti presso la provincia di Lecce;

- che con "istanza per la determinazione delle modalità della notificazione" è stata altresì richiesta dal ricorrente, non solo alla S.V. Ill.ma, ma anche al Tribunale Collegiale, l'autorizzazione alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, mediante pubblicazione sul sito web del MIUR, anche ai suddetti docenti;

- che, in adempimento di tale incombenza, sul sito web del MIUR, oltre al ricorso e al decreto di fissazione udienza, è stato pubblicato anche il richiamato elenco;

- che sulla base di detto elenco il numero di posti disponibili negli Ambiti Puglia 0018, 0019 e 0020, assegnati ai suddetti docenti (tutti nominativamente indicati) sulla base del mero punteggio numerico, ovvero della sola precedenza per la copertura di cariche pubbliche (che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 punto VII, del CCNI 2016/2017 mobilità



risulta postergata alla precedenza di cui al punto V – Assistenza al genitore disabile), risultano essere in tutto 31, così suddivisi: n. 2 per l'Ambito 0018, n. 14 per l'Ambito 0019 e n. 15 per l'Ambito 0020;

- che in particolare all'ambito n. 0018 risultano essere stati assegnati i proff. Signore Pierpaolo e Solero Vittorio, entrambi titolari di precedenza in qualità di persone che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni locali;

- che all'Ambito 0019 risultano essere stati assegnati i proff.: Bruno Serena; Calò Giuseppa; De Giuseppe Fausto (prec. per incarico pubbl.); D'Alessandro Maria Domenica; Giaffreda Giorgio; Minonne Luigi (prec. per inc. pubbl.); Mariano Maria Antonia; Mazzotta Mariangela; Nocera Massimo; Angelini Giuliana Anna Maria; Nuzzo Lucia Loredana; Placì Vincenzina; Tommasi Anna; Villa Pier Luigi;

- che all'Ambito 0020 risultano assegnati i proff.: Cappuccio Anna Maria; Caputo Annunziata Fiorella; Carra Antonio; Causo Emanuele Pasquale; Franza Francesca; Melcarne Gianfranco (prec. per incarico pubblico); Malagnino Sandra; Nicoli Donata; Indino Mauro; Piccolo Francesco; Pucciarelli Maria Grazia; Paiano Espedito;

- che, ove fosse stato consentito al ricorrente di poter far vale il suo diritto di precedenza, lo stesso avrebbe potuto ottenere l'assegnazione, in ordine di viciniorità, alla residenza del proprio genitore disabile, all'Ambito 0018, e a seguire a quelli 0019 (nel quale ha prestato servizio all'atto dell'assunzione) e 0020;

- che **con riferimento al periculum in mora**, il ricorrente ritiene necessario aggiungere, ad integrazione di quanto già detto al punto VI del ricorso introduttivo del giudizio di merito, che, in virtù di quanto stabilito dal novellato comma 5-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, il congedo straordinario di cui al comma 2 dell'art. 4 L. n. 53/2000 può avere una durata massima di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e può essere fruito una sola volta nell'arco della vita lavorativa del lavoratore beneficiario;



- che, infatti, l'I.N.P.S. con circolare n. 32 del 06.03.2012, al punto 3.3 - DURATA DEL CONGEDO STRAORDINARIO - ha affermato che: *<<Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell'ambito massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi familiari". In tal caso, il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall'altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari. Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità), ad es., di 1 anno e 4 mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni – e cioè un anno e quattro mesi – potrà invece essere riconosciuta all'altro genitore (purchè questi non abbia mai fruito di congedo di motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: si veda al riguardo la circolare n. 64/2001) >>;*

- che, nel caso di specie, è occorso che il Prof. Rampino, dal 12/09/2016 al 15/02/2016, abbia già fruito di 156 giorni di congedo straordinario per l'assistenza alla madre disabile, ai quali andranno aggiunti quelli che sarà costretto a fruire successivamente;

- che come si evince dal verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap in data 06/06/2014, la genitrice, invalida al 100%, risulta affetta dalle seguenti patologie: *"poliartrosi con grave limitazione funzionale, stenosi vertebrale con ipostenia arti inferiori in pregresso linfoma, cardiopatia ischemicoipertensiva con*



pregresso bypass aorto coronarico, diabete mellito NID, gonartrosi grave, ipertensione arteriosa”, sicchè la medesima risulta gravemente limitata nella capacità di deambulazione;

- che, pertanto, il ricorrente nelle more del presente giudizio sarà costretto a fruire di ulteriori permessi che, indipendentemente dall’esito del giudizio di merito, non potrà mai più recuperare e che nessun risarcimento del danno gli potrà mai restituire;

- che tali permessi sono finalizzati a consentire l’assistenza diretta del disabile da parte dei propri familiari;

- che l’esaurimento del congedo straordinario e l’impossibilità del ricorrente di poter contare sull’aiuto di altri parenti, obbligherà lo stesso a scegliere definitivamente fra l’assistenza alla madre o il proprio lavoro;

- che nell’ipotesi in cui i propri figli o lo stesso coniuge, per malaugurata sorte, divenissero disabili in situazioni di gravità, il Prof. Rampino non potrebbe fruire più di alcun congedo straordinario né di permessi non retribuiti, per l’assistenza agli stessi;

- che, pertanto, l’indotta fruizione di detto congedo produce un danno gravissimo ed irreparabile che di per sé giustifica la concessione dei richiesti provvedimenti cautelari; tutto ciò premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

chiede

che l’Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, Voglia, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ed eventuale acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per reclamo R.G.L. n. 8516/2016, accogliere la presente istanza e, per l’effetto, assegnare il ricorrente all’ambito territoriale 0018, ovvero in via subordinata agli ambiti territoriali 0019 e 0020, per la successiva assegnazione, anche in sovrannumero, presso le stesse sedi cui sono stati assegnati, per mero punteggio numerico, ovvero per precedenza postergata a



quella vantata dal ricorrente, i docenti indicati nel richiamato elenco, con condanna dell'Amministrazione alle spese di questa fase cautelare.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) – copia Ordinanza Tribunale Collegiale Torino Sez. Lav. in data 24/01/2017;
 - 2) – copia istanza di concessione congedo straordinario in data 31/01/2017;
 - 3) – copia verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;
 - 4) – copia Circ. INPS n. 32 del 6 marzo 2012;
 - 5) – copia decreto USP Le pubblicazione trasferimenti fasi B, C, D;
 - 6) – copia Elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo fasi B, C, D prov. Le;
 - 7) – copia stralcio Elenco nazionale dei trasferimenti A019 relativi alla provincia di Lecce;
- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro e di valore indeterminato e che conseguentemente l'ammontare del C.U. è pari a € 73,50

Lecce, 16/02/2017

- Avv. Valentina Tarantino -

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

I docenti controinteressati della classe di concorso A019, risultante dall'“ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) relativo all'A.S. 2016/2017” allegato al ricorso introduttivo relativo alla mobilità territoriale, sono 31, dei quali peraltro si ignora l'indirizzo.



Ad oggi sia il Tribunale Monocratico che quello Collegiale hanno disposto, come forma di notifica alternativa, la pubblicazione integrale del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e degli elenchi dei trasferimenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del MIUR.

Poiché anche la presente istanza dovrebbe essere notificata a tutti i potenziali controinteressati della fase C (indicata nell'allegato elenco come "Assegnazione ambito nazionale") e poiché la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa per il ricorrente, occorrendo all'uopo acquisire gli indirizzi di tutti i destinatari, allo stato sconosciuti

si chiede

che il Tribunale adito, Voglia, autorizzare la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, nonché del richiamato elenco dei trasferimenti tramite pubblicazione sul sito web del MIUR – sezione atti notificati.

- Avv. Valentina Tarantino -

